



ORDINE DEGLI AVVOCATI
presso la Corte di Appello di Lecce

www.ordineavvocatilecce.it

mail:info@ordineavvocatilecce.it PEC : ord.lecce@cert.legalmail.it

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE MODALITA' DELL' ASTENSIONE

INFORMATIVA

Premesso che,

- in data 18 febbraio 2014 l'Assemblea Straordinaria degli Iscritti ha deliberato l'astensione da tutte le udienze civili, penali, amministrative e tributarie in conformità e con i limiti di cui agli artt. 4, 5, 6 del Codice di Autoregolamentazione Avvocati;
- tale astensione è stata deliberata ad oltranza e senza preavviso ritenendo l'Assemblea medesima sussistenti le condizioni di cui all'art. 2 co. 7 L. 146/1990 e successive modifiche (così come recepite nell'art. 2 co. 3 Codice di Autoregolamentazione Avvocati) essendo stati violati i diritti costituzionalmente garantiti e segnatamente il diritto all'uguaglianza, alla difesa ed al giusto processo;
- in data 26 febbraio 2014 l'Assemblea degli Avvocati ha deliberato di proseguire l'astensione ad oltranza, già deliberata nella precedente convocazione del 18 febbraio 2014, fissando per il prossimo 24 marzo la nuova convocazione assembleare e di nominare una Commissione al fine di stabilire le modalità di esecuzione sia dell'astensione ad oltranza che ogni altro problema connesso.

Tanto premesso si ritiene opportuno sinteticamente richiamare la disciplina che regola l'astensione dalle udienze, al fine di far fronte alle diverse situazioni che si potrebbero prospettare.

L'art. 39 del Codice Deontologico così recita:

"L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissocia non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali."

L'art. 3 del Codice di Autoregolamentazione (Codice adottato in data 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) così dispone a proposito delle modalità di espressione dell'astensione e dei relativi effetti:

"1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio."

Gli artt. 4, 5, e 6 del Codice di Autoregolamentazione, così elencano le ipotesi in riferimento alle quali l'astensione non è consentita:

Art.4 Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Per quanto riguarda **le udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.**, si fa presente che in talune sedi giudiziarie alcuni Magistrati hanno ritenuto non applicabile l'astensione dalle udienze in relazione ai procedimenti in camera di consiglio, compresi quelli che si celebrano con rito abbreviato. Tale interpretazione riduttiva discende dalla assimilazione giurisprudenziale della astensione forense al legittimo impedimento del difensore, ritenuto inapplicabile ai procedimenti

in camera di consiglio. In merito si rammenta che l'**art. 3 del Codice di Autoregolamentazione** prevede la legittimità della astensione, "*considerata legittimo impedimento del difensore*" per "*l'udienza, l'atto di indagine preliminare o qualsiasi altro atto o adempimento del difensore per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria*".

E' evidente, quindi, che tale regolamentazione, valutata idonea dalla Commissione di Garanzia ai sensi della legge 146/1990, **prevede espressamente la legittimità della astensione dell'avvocato anche nell'ambito delle udienze camerali**, poiché nelle udienze camerali è prevista la presenza del difensore ancorché non obbligatoria.

Si rammenta che la mancata adesione all'astensione da parte di altri soggetti del procedimento, compreso il legale della parte civile e il difensore della persona offesa dal reato, **non può pregiudicare il diritto dei difensori di astenersi. Anche in tali casi, dunque, il procedimento dovrà essere rinviato.**

Si precisa, infine, che il comma 4 dell'articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione ribadisce espressamente che il **difensore di ufficio è equiparato a quello fiduciario nel diritto di aderire alla astensione dall'attività giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.**

(1)

Art.5 - Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

- a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;*
- b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;*
- c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;*
- e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali;*
- f) alla materia elettorale.*

Art.6 - Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

- a) nei procedimenti cautelari e urgenti;*
- b) in particolare dinanzi al Giudice amministrativo, in primo grado e in appello, anche nei casi in cui sia stata fissata l'udienza di discussione di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., nonché, nei ricorsi con termini dimezzati, quando l'udienza di merito, stante la riconosciuta urgenza, venga fissata nell'immediato, con o senza ordinanza, in sede di fase cautelare.*
- c) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.*

Per quanto concerne le materie amministrativa e tributaria, l'astensione non è consentita nei procedimenti cautelari e urgenti e nei procedimenti relativi alla materia elettorale. Quanto ai procedimenti cautelari, nella materia amministrativa, ci si riferisce specificamente alle udienze in camera di consiglio fissate per la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Per quanto concerne la materia tributaria, l'astensione non è consentita nei soli procedimenti cautelari quali, in primo luogo, le udienze in camera di consiglio fissate, sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che da quella Regionale, per la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (ex art. 47 del D.Lgs. 546/92), ovvero dalla Commissione Tributaria Regionale per la sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 373 c.p.c. dopo la presentazione del ricorso in Cassazione.

Parimenti, si ritiene non consentita l'astensione nelle udienze in camera di consiglio fissate dalla Commissione Tributaria Provinciale per la trattazione delle istanze proposte dall'Amministrazione finanziaria, tese ad ottenere l'iscrizione di ipoteca e/o l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo.

Per quanto concerne i procedimenti urgenti, in entrambe le materie, dovrà essere compiuta una valutazione caso per caso.

* * * * *

In ogni caso, si raccomanda la rigorosa osservanza del Codice Deontologico ed, in particolare, dell'art. 22 che, al primo capoverso, testualmente recita:

“L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.

Lecce, 26/02/2014